



*Alla Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale*

Oggetto: Applicazione delle misure cautelari nei confronti del richiedente il reddito di cittadinanza e dei componenti del nucleo familiare - DL n. 4/2019 convertito, con modificazioni, da L. n. 26/2019 (art. 2, comma 1, lett. c bis; art. 7 ter, comma 1; art. 3, comma 13).

In riscontro alla nota n. 7263/2020, concernente la corretta interpretazione delle disposizioni di cui all'oggetto, si formulano le seguenti osservazioni.

1. Con riferimento alla prima questione posta, relativa al requisito per l'accesso al Reddito di cittadinanza previsto in capo al richiedente dall'art. 2, comma 1, lett. c bis, DL n. 4/2019, si condivide l'orientamento espresso da codesta Direzione generale nel senso di considerare tale requisito riferito alla mancata sottoposizione del soggetto istante a misura cautelare personale per qualsiasi tipologia di reato; la mancanza di condanne definitive – nei dieci anni precedenti - riguarderebbe, invece, soltanto i delitti indicati dall'art. 7, comma 3, del citato decreto.

Stante il tenore letterale delle norme, le stesse considerazioni valgono anche con riguardo alle ipotesi di sospensione del benefico di cui all'art. 7 ter, comma 1, ed ai fini della riduzione del parametro di equivalenza contemplata dall'art. 3, comma 13 per i componenti del nucleo familiare.

Nello specifico sull'art. 7 ter, nella sentenza n. 122/2020 la Corte costituzionale ha evidenziato come debba ritenersi corretta l'interpretazione in base alla quale la sospensione del beneficio consegua *"all'applicazione di una misura cautelare personale per qualsiasi tipologia di reato"*. Nella citata sentenza, inoltre, è stato precisato che *"il provvedimento di sospensione del reddito di cittadinanza, nel caso di sopravvenuta misura cautelare personale a carico del richiedente o del beneficiario, appare trasparentemente collegato alla circostanza che la mancata soggezione a tali misure, così come l'assenza di una condanna per taluni specifici reati, costituiscano due requisiti essenziali per l'ottenimento del reddito di cittadinanza"*.


2. In ordine alla seconda problematica, avente ad oggetto la sospensione del RdC ex art. 7 ter, comma 1, si ritiene corretta l'interpretazione proposta da codesta Direzione.

3. Infine, per quanto concerne la locuzione *"stato detentivo"* di cui all'art. 3, comma 13, primo periodo, in considerazione della *ratio* della norma e dell'esclusione dal parametro di equivalenza prevista per i soggetti che si trovano in tale condizione, appare condivisibile la lettura proposta nella richiesta di parere.

Si fa presente, ad ogni modo, che il secondo periodo del comma in esame prevede la medesima riduzione del parametro della scala di equivalenza anche nei casi in cui faccia parte del nucleo familiare un componente sottoposto a misura cautelare, tra cui rientra anche la custodia cautelare in carcere di cui all'art. 285 cpp; pertanto, pure in relazione a tale secondo periodo si dovrebbe aderire alla medesima interpretazione.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO

*Pres. Giuseppe Bronzini*

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Bronzini', written in a cursive style.